




CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Pareri espressi

dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

*del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni appaltanti, ecc.*

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

lavoripubblici.cnappc@archiworld.it

concorsi.cnappc@archiworld.it

consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it

*Presidente: **Rino La Mendola***

*Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri***

*Consulenza Legale: **Marco Antonucci***

*Segreteria: **Raffaele Greco***

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

- per **ANAC** si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione (fino al 2014 **AVCP**, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture)

| | | |
|----------------|-------------------------------------|---------------|
| QUESITI | PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI | PARERI |
|----------------|-------------------------------------|---------------|

| 30/06/2015 Ordine Milano | ■ Affidamento incarico SAI | 16/07/2015 – CNAPPC |
|--|-----------------------------------|--|
| <p>Si fa riferimento alla procedura aperta, nell'ambito dell'iniziativa "100 Comuni efficienti e sostenibili", per interventi di riqualificazione energetica e sviluppo di fonti rinnovabili sugli edifici di proprietà dei Comuni di Paullo e Peschiera Borromeo (MI), tramite Contratti di Prestazione Energetica (EPC) con garanzia di risultato.</p> <p>In data 9 giugno 2015 vi avevamo inviato per conoscenza la lettera scritta al Comune di Paullo, che oggi ci legge in copia.</p> <p>Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto dal Comune di Paullo, la lettera che vi alleghiamo. Diciamo subito che è stato piacevole constatare che le nostre osservazioni siano state prese in esame e ritenute degne di una risposta, peraltro sollecita, ma dobbiamo anche dire che riteniamo di non poter condividere le posizioni espresse dall'ente banditore.</p> <p>Prima di avviarci in un'ulteriore scambio di pareri opposti, visto il vostro coinvolgimento e visto che alcuni dei temi in discussione hanno carattere universale, vorremmo vedere espresso un vostro giudizio e restiamo pertanto in attesa di un vostro cortese cenno di risposta.</p> | | <p>Nel merito, la descrizione delle prestazioni professionali indicate nel bando, ribadite nella nota del RUP, inducono a ritenere che la prestazione prevalente dei servizi da affidare rientri nei compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento ex art. 10, comma 7, del Codice e, dunque, debba essere affidata nel rispetto delle procedure previste dall'art. 10, comma 5, del Regolamento, che prescrive: <i>"Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dall'articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza"</i>.</p> <p>Pertanto, ai sensi dell'art. 261, comma 4, dello stesso Regolamento, il corrispettivo complessivo deve essere determinato secondo quanto stabilito dal successivo art. 262 e, quindi, con riferimento al D.M. 143/2013. Solo in tal modo è possibile stabilire se trovano applicazione le disposizioni della parte II, titolo I, o quelle della parte II, titolo II del Codice.</p> <p>A parere di questo Consiglio Nazionale non vi è alcun dubbio che parte delle prestazioni (ad es. la predisposizione della baseline degli edifici selezionati), descritte nel capitolato allegato agli atti di gara, rientrino nei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e che, di conseguenza, occorra individuarne specificatamente contenuti e importi, anch'essi nel rispetto del D.M. 143/2013.</p> <p>Non appare dunque determinato ai sensi dell'art. 262 del Regolamento l'importo dei servizi da affidare (pari nel capitolato a € 155.000,00, ricavato secondo le regole del bando della Fondazione Cariplo nell'ambito dell'iniziativa "100 Comuni efficienti e sostenibili"). Comprendendo anche servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria trova piena applicazione, almeno per le prestazioni ad essi relativi, anche l'art. 92, comma 1, del Codice e, inoltre, l'operatore economico che concorre alla procedura deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice e dal Regolamento.</p> <p>Anche la mancata applicazione dell'art. 268 del Regolamento appare in contrasto con la normativa vigente. Infatti, trattandosi di servizi comprendenti sia i compiti di supporto al RUP (esclusi espressamente dal medesimo art. 268) che servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, relativi alla fase di progettazione (ad es. la predisposizione della baseline degli edifici selezionati con la ricostruzione e la definizione dei consumi e dei costi di combustibile e di energia elettrica di riferimento, nonché i costi di conduzione e manutenzione), per i primi si ritiene trovino applicazione le disposizioni previste dagli articoli 75 e 113 del Codice, mentre per i servizi propedeutici alla progettazione, il cui importo non è stato specificato negli atti di gara, troverebbe applicazione proprio l'art. 268 del Regolamento.</p> <p>Peraltro, i corrispettivi e la durata della prestazione sottoposti all'avverarsi di eventi futuri e incerti sembrano contrastare le disposizioni contenute nel bando di gara e con l'art. 64 del Codice (es. punto 8 dell'allegato IXA).</p> |